

# Provincia di Perugia

# ORDINANZA SINDACALE N. 78 del 23-05-2020 REGISTRO GENERALE Numero 96

**ORIGINALE** 

Oggetto: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA SVOLGIMENTO MERCATI SETTIMANALI DAL 25 MAGGIO 2020

## IL SINDACO

**PREMESSO** che nel Paese è in atto la diffusione dell'epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19 e che sono state emanate da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con numerosi DPCM, disposizioni normative recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

#### **VISTO:**

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33 recante *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16/05/2020;
- il DPCM 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e dato atto che all'art. 11, comma 1, è stabilito che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020";

# **VISTO:**

- l'Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria n. 28 del 22/05/2020 avente ad oggetto *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Ulteriore riavvio delle attività economiche e produttive attualmente sospese A decorrere dal 25.05.2020*;
- l'art. 1, comma 1 dell'ordinanza regionale n.28/2020 ove è previsto che "A decorrere dal 25 maggio 2020 ... è autorizzata l'apertura delle imprese operative nei seguenti settori: commercio al dettaglio su aree pubbliche";

**VISTO** altresì il documento elaborato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (20/81/Cr01/COV19) – *Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative* e, in particolare la sezione specifica per il *Commercio al dettaglio su aree pubbliche*, Allegato n. 1 all'Ordinanza Regionale n. 28/2020;

**RILEVATO** che l'Umbria continua ad evidenziare un declino della curva epidemica e che in considerazione di ciò la Regione ha elaborato un programma di riaperture per il riavvio graduale delle attività economiche, produttive e culturali sospese a causa dell'emergenza;

**RILEVATO** altresì che anche la situazione comunale conferma il miglioramento della situazione epidemica e consente di seguire il programma di riaperture, in particolare per i mercati del territorio comunale;

**RITENUTO** comunque necessario ed urgente dover adottare ogni misura di natura precauzionale tesa a prevenire la potenziale trasmissione del virus COVID-19 nell'ambito del territorio comunale;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2015 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 29/04/2019;

RITENUTO opportuno definire, in aggiunta alle indicazioni igienico-sanitarie, di distanziamento sociale e di salvaguardia della salute, già impartite con i provvedimenti governativi e regionali, e nella necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, delle specifiche regole e modalità di esercizio, che consentano lo svolgimento dei mercati salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria volte al contenimento del contagio e nel rispetto delle *Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative*, Allegato n. 1 all'Ordinanza regionale n. 28/2020;

**DATO ATTO** che tale regolamentazione provvisoria produce i suoi effetti dal 25 maggio e fino a successivi provvedimenti legati all'evoluzione della situazione epidemiologica, salvo proroga e salvo revoca;

**CONSIDERATO** che, in ogni caso, si dovrà indossare la mascherina e dovranno essere rese disponibili soluzioni igienizzanti per le mani presso tutti gli esercizi, o, in alternativa, guanti monouso e che tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto;

**VISTO** l'art. 50, c. 5 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che legittima la competenza del Sindaco in materia;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**DATO ATTO** che per le circostanze di necessità e di urgenza non è possibile dare luogo alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento e di informazione preventiva al Prefetto;

# **VISTO:**

- l'art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;
- il D.L. n. 6 del 23/02/2020;
- il D.L. n. 19 del 25/03/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 50;
- il DPCM 17 maggio 2020;

# ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

che dal giorno lunedì 25 maggio 2020 gli operatori dei mercati su area pubblica del territorio comunale possano svolgere la loro attività, a condizione che vengano rispettate tutte le seguenti regole di esercizio e misure comportamentali:

- 1. Rispetto delle *Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative* Allegato 1 all'Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 28 del 22/05/2020 sezione dedicata al "*Commercio al dettaglio su aree pubbliche*", con particolare attenzione alle *Misure generali* e alle *Misure a carico del titolare di posteggio*;
- 2. Rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. C) e 8 dell'allegato 5 del DPCM del 26/04/2020, ovvero mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande; Accessi regolamentati e scaglionati (per locali di dimensioni superiori a 40 mq, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita); informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
- 3. È obbligatorio indossare la mascherina e dovranno essere rese disponibili soluzioni igienizzanti per le mani in ogni banco; è obbligatorio mettere a disposizione della clientela guanti monouso per l'acquisto di alimenti e bevande e in caso di vendita di abbigliamento (ove è possibile per il cliente scegliere in autonomia, toccandola, la merce);
- 4. Consistenza dei mercati: l'esercizio è consentito a tutti i titolari di posteggio, nonché, limitatamente ai posteggi di seguito specificati, ad operatori "spuntisti", nel modo seguente:
  - Mercato di Mantignana del lunedì: posteggi liberi destinati alla spunta posteggi 1 e 2.
  - Mercato di San Mariano del martedì: posteggi liberi destinati alla spunta posteggi 1, 2 e 5
  - Mercato di Ellera del venerdì: posteggi liberi destinati alla spunta posteggi 6, 12 e 14
- 5. Disposizione dei banchi:
  - la distanza laterale tra i banchi, comprese le relative attrezzature, dovrà essere di almeno 1,5 mt lineari; per rispettare tale misura di distanziamento, se necessario, è possibile posizionarsi anche in modo non perfettamente coincidente con gli stalli segnati a terra;
  - per il mercato di Mantignana del lunedì: il titolare del posteggio 3 deve occupare lo stallo n. 2;
  - per il mercato agricolo di San Mariano del mercoledì, considerata la dimensione molto ridotta dei posteggi, la distanza tra i banchi dovrà essere di almeno 3 metri lineari (lateralmente) ed i banchi non dovranno collocarsi frontalmente, ma disporsi a scacchiera.
- 6. Ogni singolo operatore dovrà delimitare il proprio banco, con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso, frontale al banco, separato da quello di uscita dal proprio spazio. All'interno della propria area di concessione dovrà assicurarsi di accogliere un numero di persone tale da garantire comunque la distanza di almeno 1 metro tra i clienti; l'operatore dovrà adoperarsi affinché i clienti attendano il proprio turno opportunamente distanziati. In ogni caso non deve essere consentito l'accesso laterale.
- 7. Entrata e Uscita. Si ritiene opportuno separare i percorsi di entrata e di uscita per i seguenti mercati:
  - Mercato di San Mariano del martedì e mercato agricolo di San Mariano del mercoledì: accesso dal lato fermata autobus, uscita dalla parte opposta;
  - Mercato di Ellera: accesso a destra-lato C.C. La Galleria, uscita dalla parte opposta (a sinistra, lato giardini);

- 8. Informazioni e vigilanza: viene data informazione all'utenza delle norme di distanziamento sociale sia attraverso i canali di informazione dell'Ente, che mediante idonea cartellonistica; la polizia locale dispone idonea vigilanza sulla regolarità degli accessi e sul rispetto delle misure.
- 9. Le misure sopra riportate si applicano anche ai posteggi fuori mercato previsti dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio sulle Aree pubbliche.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal 25 maggio 2020, in sostituzione di quelle dell'Ordinanza Sindacale n. 91 del 18/05/2020, fino a successivi provvedimenti legati all'evoluzione della situazione epidemiologica, salvo proroga e salvo revoca.

#### **DISPONE**

- che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali;
- del presente provvedimento, immediatamente esecutivo, viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune;
- di incaricare la Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8, L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Paltriccia, Responsabile dell'Area Cultura, Turismo e Sviluppo del Territorio e che presso il Servizio Commercio (tel. 075.5188246) si possono richiedere documenti e informazioni relativi alla presente ordinanza;
- di trasmettere la presente ordinanza a: Questura di Perugia; Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Perugia; Comando Stazione Carabinieri di Corciano; Polizia Locale del Comune di Corciano.

## **AVVERTE**

- che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla data di conoscenza dell'atto innanzi al Tribunale Regionale per l'Umbria (ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Corciano, lì ventitre maggio duemilaventi.

IL SINDACO

CRISTIAN BETTI

\*Atto firmato digitalmente